

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il luogo di esecuzione, ai sensi di detta disposizione, nel caso di un volo caratterizzato da un'unica prenotazione confermata per l'intero tragitto e suddiviso in due o più segmenti, possa essere costituito anche dal luogo di arrivo del primo segmento di volo, qualora il trasporto su tali segmenti di volo sia effettuato da due distinti vettori aerei e il ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽²⁾, tragga origine dal ritardo del primo segmento di volo e sia diretto contro il vettore aereo che ha effettuato detto segmento.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 gennaio 2021 — Eurocostruzioni Srl/ Regione Calabria

(Causa C-31/21)

(2021/C 98/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Eurocostruzioni Srl

Resistente: Regione Calabria

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il Regolamento della Commissione 28/07/2000 n. 1685 2000/1685/CE, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾ del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, e in particolare quanto previsto dal relativo allegato, norma n. 1, p. 2, quanto alla «prova della spesa», par. 2.1., imponga che la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali debba necessariamente essere fornita con fatture quietanzate, anche nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie o vi possa essere deroga, diversa da quella espressamente prevista per il caso di impossibilità, che esige la presentazione di «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.»
- 2) Quale sia la corretta interpretazione della predetta espressione «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.»
- 3) Se, in particolare, le predette disposizioni del Regolamento ostino a una disciplina nazionale e regionale e ai conseguenti provvedimenti amministrativi attuativi che per il caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie, prevedano un sistema di controllo della spesa oggetto del finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione costituito da:
 - a) una preventiva quantificazione dei lavori sulla base di un prezzario regionale relativo alle opere pubbliche nonché per le voci non previste in tale strumento i vigenti prezzi di mercato periziati dal tecnico progettista,

- b) una successiva rendicontazione, con la presentazione della contabilità dei lavori, composta dal libretto delle misure e dal registro della contabilità, regolarmente firmati in ogni pagina dal direttore dei lavori e dalla ditta beneficiaria e la verifica e il riscontro di quanto eseguito, sulla base dei prezzi unitari di cui al punto a) da parte di una Commissione di collaudo nominata dalla competente Amministrazione regionale.

(¹) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il
20 gennaio 2021 — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen
Kultusministerium**

(Causa C-34/21)

(2021/C 98/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Parte interveniente: Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati — RGPD), debba essere interpretato nel senso che una norma di legge, al fine di costituire una norma più specifica volta a garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, debba soddisfare i relativi requisiti stabiliti dallo stesso articolo 88, paragrafo 2.
- 2) Se una norma nazionale, pur essendo manifestamente non conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, possa comunque continuare ad essere applicata.

(¹) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 19 gennaio
2021 — «Konservinvest» OOD / «Bulkons Parvomay» OOD**

(Causa C-35/21)

(2021/C 98/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente per cassazione: «Konservinvest» OOD

Resistente per cassazione: «Bulkons Parvomay» OOD